

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

L'attività di formazione e informazione è una misura generale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (art. 15 del D.lgs. 81/08).

Il D.lgs. 81/08 definisce la formazione come il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

In base all'art. 18, comma 1, il Datore di Lavoro (DL) deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori di cui agli articoli 36 e 37.

Informazione

In base all'art. 36 il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della scuola in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (primo soccorso e prevenzione incendi);
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni della scuola in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

E inoltre provvede a:

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- comunicare le procedure di emergenza;
- comunicare i nominativi degli addetti alle emergenze;
- comunicare i nominativi dei RSPP e RLS;
- informare sulle procedure relative ad appalti;
- comunicare l'ufficio tecnico di riferimento per le manutenzioni;
- informare sui rischi specifici (VDT, macchine, sostanze pericolose, agenti biologici, MMC, Disagio Mentale Professionale negli insegnanti...);
- informare circa il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche.

Le attività di informazione devono essere previste:

- all'atto della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni del lavoratore;
- in caso di modifiche riguardanti le procedure di emergenza, i nominativi degli addetti alle emergenze o dei RSPP e RLS;
- all'atto della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
- in caso di modifiche dello stato dei luoghi di lavoro, ad esempio per lavori di manutenzione/ristrutturazione ecc.

L'informazione deve riguardare anche gli allievi quando equiparati a lavoratori (art. 2 comma 1 lettera a D.lgs. 81/08).

È opportuno comunque garantire l'informazione di tutti gli allievi e famiglie, riferita a regole e procedure di sicurezza e di emergenza adottate dalla scuola.

Formazione

In base all'art. 37 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs. 81/08 e s.m.i., è disciplinata dall'Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, rep. atti n. 221, che specifica la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento dei lavoratori. Con riferimento alla lettera a), comma 1, dell'art. 37 del D.lgs. 81/08, la durata della **Formazione generale** non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda la **Formazione specifica**, i percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre diversi livelli di rischio: basso, medio e alto. Le scuole rientrano nel livello di rischio medio e, pertanto, il monte ore da frequentare per la formazione è di 8 ore, mentre per l'aggiornamento, che ha una periodicità quinquennale, sono previste 6 ore.

I corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente alla scuola, da docenti interni o esterni alla scuola, che possano dimostrare di possedere un'esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'esperienza professionale può consistere anche nell'aver svolto per un triennio i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.

Sulla base dei criteri e delle condizioni definite nell'Allegato I dell'Accordo del 21 dicembre 2011, l'utilizzo delle modalità di apprendimento *e-Learning* è consentito per la sola formazione generale dei lavoratori.

Qualora a scopo didattico siano utilizzate attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (quali, ad esempio, trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, ecc.), detta abilitazione dovrà essere conseguita in conformità a quanto disciplinato dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2012, pubblicato su G.U. n. 60 del 12/03/2012 (suppl. ord. n. 47).

Le attività di formazione devono avvenire in orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37 comma 12 del D.lgs. 81/08).

In attesa della pubblicazione di un modello di "libretto formativo del cittadino", è opportuno curare con particolare precisione la verbalizzazione degli interventi formativi. È buona prassi che ogni attività di formazione e addestramento sia adeguatamente documentata in maniera oggettiva, ad esempio attraverso l'istituzione e l'uso di registri, rilascio di attestati o altra documentazione eventualmente sottoscritta dai soggetti coinvolti.

Inoltre, si rammenta che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro (art. 37 comma 12 D.lgs. 81/08).

Infine, il RLS, se presente, deve essere consultato in merito all'organizzazione della formazione (art. 50, comma d, del D.lgs. 81/08).

I lavoratori devono obbligatoriamente partecipare ai programmi di formazione e addestramento (art. 20, comma 2h, del D.lgs. 81/08).

La formazione deve riguardare anche gli allievi quando equiparati ai lavoratori (art. 2 comma 1, lettera a, D.lgs. 81/08). Si invitano le scuole dell'autonomia a far rientrare la formazione degli studenti ex art. 37, comma 2, del D.lgs. 81/08 nelle attività curriculari della scuola, attraverso gli organi collegiali competenti.

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI FORMAZIONE NELLA SCUOLA

	FORMAZIONE E PREGRESSA	FORMAZIONE A FARE	AGGIORNAMENTO (6 ore)
PERSONAL E GIA' ASSUNTO	Formazione conforme a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/erogata da non più di 5 anni dal 26/01/2012 (quindi formazione fatta dal 26/01/2007 in poi)	Esonero se la formazione effettuata è correttamente documentata	Aggiornamento di 6 ore entro 5 anni dalla data di conclusione del corso
	Formazione conforme a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 erogata da più di 5 anni dal 26/01/2012 (quindi formazione fatta prima del 26/01/2007)	Esonero se la formazione effettuata è correttamente documentata	Aggiornamento della durata minima di 6 ore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo (11/01/2012)
	Formazione conforme a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 inadeguata o non erogata o non documentata	Formazione della durata di 12 ore conforme all'accordo (4 ore formazione generale + 8 ore formazione specifica)	Successivamente alla formazione iniziale, aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni dalla data di conclusione della formazione iniziale
NEOASSUNTI	Formazione effettuata presso altra scuola e <u>documentata</u>	esonero	Aggiornamento di 6 ore entro 5 anni dalla data di conclusione del precedente corso
	Formazione effettuata presso altra azienda e <u>documentata</u> (ma proveniente da diverso	Esonero parte generale (4 ore) Parte specifica (8 ore) da fare entro 60 gg.	Aggiornamento di 6 ore entro 5 anni dalla data di conclusione del corso
	Formazione effettuata presso altra azienda <u>NON documentata</u>	Formazione conforme all'accordo da concludere entro 60 gg.	Aggiornamento di 6 ore entro 5 anni dalla data di conclusione del corso